DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E DI LAVORO AGRICOLO

Art. 10

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole societa' cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali". All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonche' i lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 7 e 9, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonche' del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578, rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1996, non più in vigore dal 4 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo

Estremi	Decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-collocamento-e-di-lavoro-agricolo/art-10-modifiche-alla-legge-27-febbraio-1985-n-49/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it